

DISEGNO DI LEGGE**d’iniziativa dei senatori DI LELLO FINUOLI, PALERMI, RUSSO SPENA, BOCCIA Maria Luisa, VANO, D’AMBROSIO, LEGNINI, VALPIANA e GIAMBRONE****COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 2006**

Equiparazione del lavoro di cura nei confronti dei disabili gravi e gravissimi ai lavori usuranti, ai fini del prepensionamento

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge nasce dall’esigenza di riconoscere la rilevanza sociale del lavoro di cura e assistenza prestato, in ambito familiare, a persone disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, la cui gravità sia conforme ai requisiti di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si tratta di una prestazione di cura di assoluto rilievo e di notevole diffusione sociale, come può evincersi dall’indagine «*L’integrazione sociale delle persone con disabilità*» pubblicata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel luglio 2004, ove si constata che le persone non anziane con disabilità (al di sotto dei 65 anni) attualmente residenti in Italia sono 1.641.000, e di queste, ben il 41,4 per cento raggiunge il livello massimo. Il 91,5 per cento delle persone con disabilità vive in famiglie ed il 6,2 per cento vive da solo. Dunque le persone con disabilità tendono a rimanere nella famiglia di origine più spesso di quanto potrebbe apparire. E tra i disabili mentali la percentuale di chi rimane in famiglia come figlio è molto più alta (50,6 per cento di disabili mentali a fronte del 22,1 per cento del totale delle persone con disabilità); la quota sale al 61,1 per cento tra coloro che hanno un’età compresa tra i 35 e 49 anni. Com’è evidente, quindi, il nucleo familiare costituisce ad un tempo la collettività ed il luogo nel quale le persone disabili sono assistite prevalentemente ed in modo continuativo, sia pur con notevoli oneri, economici ma non solo, a carico dei conviventi che se ne prendono cura. Del resto, molto spesso la presentazione della cura e dell’assistenza ai disabili gravi costituisce per i familiari non solo un impegno volontariamente assunto per ragioni affettive, ma anche una necessità, soprattutto qualora non versino in condizioni economiche così agiate da consentire loro di avvalersi di professionisti del settore, il cui compenso è di entità considerevole. All’impegno del lavoro all’esterno, per i familiari dei disabili si aggiunge quindi l’onere della prestazione del lavoro quotidiano di cura e assistenza, che determina un logoramento e uno *stress* fisico e psicologico di notevole portata, di cui deve essere riconosciuta l’equiparazione ai lavori usuranti, in ragione dell’analogo impegno, *stress*, e logoramento fisico e mentale che l’attività di cura ai disabili inevitabilmente comporta. Il presente disegno di legge intende quindi prevedere la possibilità, per i lavoratori e le lavoratrici che si prendono cura della persona disabile all’interno della famiglia, di poter accedere al prepensionamento, purché l’assistenza sia rivolta ad un inabile al 100 per cento di invalidità, ossia ad una persona che abbia necessità di assistenza continua, in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (assistenza già prevista dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104), e purché il beneficiario del prepensionamento sia un parente o un affine entro il quarto grado del soggetto assistito, ovvero la persona con la quale quest’ultimo conviva stabilmente. Il diritto al prepensionamento è previsto nella misura di due mesi per ogni anno di assistenza prestata al soggetto disabile. Al fine di assicurare l’effettività della prestazione del lavoro di cura che costituisce il presupposto per il diritto al prepensionamento, l’articolo 2 del presente disegno di legge prevede che, qualora il beneficiario del prepensionamento abbia senza giustificato motivo cessato la convivenza con la persona disabile, è sottoposto ad una riduzione del 30 per cento della pensione, a partire dalla data di cessazione della convivenza. Il presente disegno di legge

intende quindi attuare il principio di cui all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla cui stregua lo Stato garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia dei disabili, nonché ne promuove l'integrazione in tutti gli ambiti della vita, dalla società alla famiglia, alla scuola, e nel lavoro, favorendo ove possibile una serie di interventi, prestazioni, servizi, azioni mirate alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione, oltre che alla tutela giuridica ed economica. Il presente disegno di legge rappresenta quindi un'importante misura di attuazione del principio sancito dalla suddetta legge, in ottemperanza all'obbligo per lo Stato di rimuovere gli «ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana» (articolo 3, comma secondo, della Costituzione).

DISEGNO DI LEGGE

Art.1.

1. Il lavoro di cura ed assistenza prestato, da parte di lavoratrici e lavoratori, a familiari con inabilità lavorativa permanente, la cui gravità sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, alle quali è riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, ai sensi della Tabella di cui al decreto del Ministro della sanità del 5 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.47 del 26 febbraio 1992, e che necessitano di assistenza continua, in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è equiparato, ai fini del prepensionamento, alle attività usuranti di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n.374, e successive modificazioni, qualora sia svolto con carattere di continuità ed in ambito familiare.

2. Ai fini della presente legge, per «lavoratori e lavoratrici» cui è riconosciuta, ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'equiparazione del lavoro di cura e assistenza, si intende uno solo dei parenti entro il quarto grado, o degli affini entro il quarto grado, della persona invalida assistita, ovvero chi con quest'ultima conviva stabilmente.

3. L'equiparazione di cui al comma 1 attribuisce al beneficiario il diritto a due mesi di prepensionamento per ogni anno di convivenza con la persona disabile cui presti assistenza continuativa.

Art. 2.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di colui che, avendo beneficiato del prepensionamento ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, abbia senza giustificato motivo cessato la convivenza con la persona disabile, è disposta la riduzione del 30 per cento della pensione, a partire dalla data di cessazione della convivenza.

Art. 3.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale aggiunge, con proprio decreto, alla Tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, la seguente voce: «Lavoro di cura ed assistenza a familiari con una percentuale riconosciuta di invalidità pari al 100 per cento».